



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

AREA AMMINISTRATIVA - TRIBUTARIA



Informativa ACCONTO IMU 2013

A decorrere dal 1 Gennaio 2012 è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", in tutti i comuni del territorio nazionale ;
L'imposta municipale propria "IMU" sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili "ICI".

NOVITÀ 2013 RISPETTO AL 2012

- **IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE 2013 ESCLUSIVAMENTE PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:**
 - a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari , nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica , comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4,5 e 8 , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
- il comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012 ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà di quanto dovuto per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze. **Per tutti gli immobili l' imposta andrà quindi versata interamente al Comune di competenza.**(eccetto per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D)
- Per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo **catastale D**, l'imposta calcolata ad aliquota standard dello **0,76 per cento**, è riservata e versata a favore dello Stato con **codice tributo 3925**. dal 2013 Il moltiplicatore da applicare alla rendita dei fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione dei D5) è **65**. (nel 2012 era 60);
- I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
- Il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta è eseguito **IN ACCONTO** sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, **entro il 17/06/2013**.
- **Il versamento della seconda rata** è eseguito **A SALDO dell'imposta** dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze, alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. l'imposta a saldo dovrà essere versata entro il **16/12/2013**.
- L'imposta municipale propria si versa utilizzando il modello F24, utilizzando i nuovi codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 35/E 2012 e n. 33/E 2013, come di seguito specificati

DETTAGLIO APPLICAZIONE

ALIQUOTE 2013

| | | |
|---|--|---|
| L'IMPOSTA SU TUTTI GLI IMMOBILI E' INTERAMENTE VERSATA AL COMUNE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI CENSITI NEL GRUPPO CATASTALE "D" (IMMOBILI PRODUTTIVI). | 0,76% INTERA IMPOSTA AL COMUNE Codice tributo comune altri FABBRICATI: 3918 Codice tributo terreni 3914 Codice tributo aree fabbricabili 3916 | Da applicare a tutti gli immobili diversi da abitazione principale e pertinenze. versamento in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 17/06/2013, saldo/conguaglio entro il 16/12/2013 |
| AREE FABBRICABILI | 0,76% INTERA IMPOSTA AL COMUNE codice tributo comune 3916 | La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Versamento in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 17/06/2013, saldo/conguaglio entro il 16/12/2013 |
| IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE "D" : | 0,76% INTERA IMPOSTA ALLO STATO codice tributo stato 3925 (solo per categoria D) | E' interamente riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. versamento in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 17/06/2013, saldo/conguaglio entro il 16/12/2013 |
| | | Per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR 917/86. <i>Non si considerano produttivi di reddito fondiario</i> |

| | | |
|--|---|---|
| IMMOBILI DELLE IMPRESE COMMERCIALI E IMMOBILI STRUMENTALI PER L'ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI (diversi dagli immobili censiti nel gruppo catastale "D") | <p align="center">0,7%</p> <p align="center">INTERA IMPOSTA AL COMUNE Riduzione di aliquota approvata con deliberazione del C.C. n° 20 del 07/11/2012</p> <p align="center">codice tributo comune 3918 (altri immobili)</p> | <p><i>gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte e professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili delle imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'art. 65 comma 1. Si considerano altresì strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 bis dell'art. 60 e art. 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.</i></p> <p>versamento in acconto pari al 50% dell'imposta dovuta entro il 17/06/2013, saldo/conguaglio entro il 16/12/2013</p> |
| <p align="center">TERRENI AGRICOLI</p> | <p align="center">ESENTI</p> | <p align="center">i terreni agricoli sono esenti nei comuni classificati montani.</p> |
| <p align="center">FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> | <p align="center">ESENTI</p> | <p>sono esenti dall' IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) -</p> |
| <p align="center">ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</p> | <p align="center">0,4%</p> <p align="center">INTERA IMPOSTA AL COMUNE (PAGAMENTO SOSPESO)</p> | <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto "unitamente all'unità a uso abitativo".</p> <p><u>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP</u></p> |
| <p align="center">COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA</p> | <p align="center">0,4%</p> <p align="center">INTERA IMPOSTA AL COMUNE (PAGAMENTO SOSPESO)</p> | <p><u>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP</u></p> |
| <p align="center">ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP ora AREA)</p> | <p align="center">0,4%</p> <p align="center">INTERA IMPOSTA AL COMUNE (PAGAMENTO SOSPESO)</p> | <p><u>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE NEI LIMITI DI LEGGE, ALLOGGI COOPERATIVE EDILIZIE, EX IACP</u></p> |
| <p align="center">ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L'UNITÀ IMMOBILIARE NON RISULTI LOCATA E/O COMUNQUE OCCUPATA</p> | <p align="center">0,4%</p> <p align="center">INTERA IMPOSTA AL COMUNE (PAGAMENTO SOSPESO)</p> | <p>Assimilata ad abitazione principale con delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 10 Agosto 2012</p> <p><u>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</u></p> |
| <p align="center">CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO ISCRITTI "AIRE"</p> | <p align="center">0,4%</p> <p align="center">INTERA IMPOSTA AL COMUNE (PAGAMENTO SOSPESO)</p> | <p>Assimilata ad abitazione principale con delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 10 Agosto 2012</p> <p><u>N.B. E' SOSPESO ED EVENTUALMENTE RINVIATO AL 16 SETTEMBRE IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO CON SCADENZA 17 GIUGNO 2013 PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</u></p> |
| <p align="center">DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</p> | <p align="center">€. 200,00</p> | <p>Detrazione di € 200 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso (esempio : abitazione principale per n. 4 persone, che debbono essere comunque titolari di una quota di proprietà o diritto di godimento dell'immobile, la detrazione di € 200 va divisa per 4, € 50 ciascuno)</p> |
| <p align="center">MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE DI BASE PER FIGLI</p> | <p align="center">€. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni</p> | <p>La detrazione di base è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (limite di applicazione il compimento del 26° anno di età) , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base</p> |
| <p align="center">FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO</p> | <p align="center">0,76% CON RIDUZIONE DEL 50%</p> <p align="center">- codice tributo comune 3918</p> | <p>La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 42/2004.</p> |
| | <p align="center">0,76% CON RIDUZIONE DEL 50%</p> | <p>La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,</p> |

| | | |
|---|--|--|
| FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI | <ul style="list-style-type: none"> - codice tributo comune 3918 (immobili in categoria diversa dalla cat. "D") - codice tributo 3925 (solo immobili categoria catastale "D" – quota stato) | che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. |
| IMMOBILI E I FABBRICATI DI PROPRIETA' DELLE ONLUS | ESENTI | Esenzione prevista nell'art. 13 del Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n° 11 del 10 Agosto 2012 |
| GLI IMMOBILI E FABBRICATI ADIBITI AD ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI SITUATI IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO A CAUSA DELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CHE SI PROTRAGGONO PER OLTRE 6 MESI | ESENTI | Esenzione prevista nell'art. 13 del Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n° 11 del 10 Agosto 2012 |

Per quanto non riportato nella presente nota informativa si rimanda al :

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" approvato con deliberazione del C.C. n° 11 del 10/08/2012;
- Alle Deliberazioni del C.C. di determinazione aliquote e detrazioni "IMU" per l'anno 2012.
- Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e s.m.i.

da consultare on-line al LINK www.comune.olieta.nu.it o www.finanze.it

Tutte le informazioni possono essere richieste all' Ufficio Tributi del Comune :

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Olieta, 06/06/2013

L'UFFICIO TRIBUTI